

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma indichi in che cosa il fatto personale consiste.

MOSCHINI. L'onorevole relatore mi ha attribuito uno scopo ostruzionista; ma, francamente, il mio discorso è stato brevissimo.

Ho fatto soltanto alcune osservazioni per dire che riterrei più opportuno che le disposizioni che riguardano un determinato pedaggio, da stabilirsi a favore di una data regione, non dovrebbero fare parte di una legge che ha carattere generale ed, in ogni modo, per esempio, essere modificate così: « Per i comuni e per le provincie della Toscana potrà essere stabilito un pedaggio ». In questo caso non avrei difficoltà ad accogliere una tale proposta.

Del resto, l'onorevole Abignente sa bene che io non posso avere uno scopo ostruzionista, e credo di averglielo dimostrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Farei gran torto alla Camera, che ha ascoltato con tanta attenzione il mio discorso di ieri l'altro, se tornassi a dire tutti gli argomenti che ho addotto a difesa di questo articolo, e se tornassi a spiegare perchè tale articolo fu incluso nel disegno di legge in seguito a speciale richiesta dei colleghi toscani.

L'onorevole Moschini ha spezzato una lancia in difesa del principio della libertà di navigazione, che ha avuto illustri difensori e ha ottenuto qualche decennio fa accogliimento nella legislazione di quasi tutti i paesi; ma, come già ho avvertito, oggi si disegna un movimento in senso contrario e, secondo ha osservato l'onorevole Toscanelli, non per ristabilire il pedaggio come istituzione medioevale, ma come contributo da parte di chi usufruisce della via di navigazione negli oneri derivanti dalla creazione della via stessa.

È perfettamente esatto quel che dice l'onorevole Toscanelli, cioè che negli esercizi ferroviari bene organizzati il viaggiatore paga col biglietto insieme alla spesa di esercizio anche una quota corrispondente all'interesse ed all'ammortamento del capitale, che è stato impiegato nella costruzione delle ferrovie. Nè è diverso da questo, il concetto a cui si ispira il pedaggio proposto con l'articolo in discussione.

Del resto l'onorevole Moschini nella conclusione del suo primo discorso ha dichiarato che ammette in determinate condizioni

il pedaggio. Orbene, l'articolo dice appunto che in determinate condizioni può essere stabilita la tassa di pedaggio. Evidentemente non può essere stabilita se non dietro domanda di quelle provincie e di quei comuni che debbono usufruirne.

Date queste spiegazioni, prego la Camera di votare senza modificazioni l'articolo 19.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 19, come sta nel disegno di legge concordato tra Governo e Commissione.

(È approvato).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per l'istituzione di un ispettorato del lavoro; ed un altro per l'istituzione di collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di due disegni di legge: uno per l'istituzione di un ispettorato del lavoro e l'altro per l'istituzione di collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio.

Questi disegni di legge saranno stampati e distribuiti, ed inviati per l'esame agli Uffici.

Si riprende la discussione del disegno di legge per la navigazione interna.

PRESIDENTE. Ritorniamo alla discussione del disegno di legge sulla navigazione interna.

Art. 20.

È autorizzata la costituzione di società tra provincie, comuni ed altri enti, società commerciali, industriali ed agricole e particolari individui ed anche solo fra enti privati o fra particolari individui, allo scopo di anticipare somme occorrenti per opere nuove di navigazione.

L'atto costitutivo della Società e lo statuto da cui sarà retta, sono approvati mediante decreto reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con quelli dei lavori pubblici e del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

(È approvato).